

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 80 del 12.3.2011.

Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2015 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Vincci Hoteles (NANU)

(Causa T-89/11) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo NANU — Marchio comunitario denominativo anteriore NAMMU — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 279/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentanti: A. Nordemann e T. Boddien, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Vincci Hoteles, SA (Alcobendas, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 25 novembre 2010 (procedimento R 641/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Vincci Hoteles, SA e la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 113 del 9.4.2011.

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e altri/Commissione(Causa T-536/11) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e di assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche — Collocamento in graduatoria dell'offerta di un offerente nel sistema a cascata per diversi lotti e collocamento in graduatoria delle offerte di altri offerenti — Obbligo di motivazione — Criterio di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)

(2015/C 279/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo); European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio); e Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Dermizakis e N. Theologou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e V. Savov, successivamente S. Delaude, in qualità di agenti, assistiti da O. Graber-Soudry, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea del 22 luglio 2011 di collocare in graduatoria le ricorrenti, per le offerte dalle stesse presentate per la gara d'appalto AO 10340, relativa alla prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche (GU 2011/S 66-106099), al terzo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 3, nonché le decisioni di aggiudicare i suddetti appalti ad altri offerenti nei limiti in cui riguardano il loro collocamento in graduatoria e, dall'altro lato, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.

Sentenza del Tribunale 8 luglio 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Ceramicas del Foix (Rock & Rock)(Causa T-436/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Rock & Rock — Marchi nazionali denominativi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 279/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)